

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-157 del 10/02/2016
Oggetto	D.P.R. N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA AZ. AGR. MALAVASI VASCO DI MALAVASI VITTORIO (Imp. V. FORNA 23 - SAN GIACOMO RONCOLE) MIRANDOLA (MO). Protocollo SUAP n. 1663/2015 dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-169 del 09/02/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e concessioni di MODENA
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno dieci FEBBRAIO 2016 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di MODENA, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO:

D.P.R. N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

**DITTA AZ. AGR. MALAVASI VASCO DI MALAVASI VITTORIO (Imp. V. FORNA 23 - SAN GIACOMO RONCOLE) MIRANDOLA (MO).**

Protocollo SUAP n. 1663/2015 dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Si richiamano inoltre:

- il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 29/06/2015 la Ditta AZ. AGR. MALAVASI VASCO DI MALAVASI VITTORIO, avente sede legale in comune di Mirandola (MO), v. Forna n.23, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di MIRANDOLA, V. FORNA 23, loc. SAN GIACOMO RONCOLE, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa alla Provincia di Modena e assunta agli atti con prot. n. 75909/9.13 in data 10/08/2015;

L'impianto di cui sopra effettua l'attività di coltivazione funghi;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, sono ad oggi regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue, Determinazione della Provincia di Modena n. 36 del 17/2/2012;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06, Determinazione della Provincia n. 142 del 30/5/2013;

Considerato che con la Domanda ai sensi del DPR 59/2013, il richiedente dichiara <che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata come da titolo abilitativo / certificazione elencata nell'allegato "Dati generali impianto">, si provvede d'ufficio ad integrare nell'AUA le vigenti autorizzazione alle emissioni in atmosfera e autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali senza apportare variazioni sostanziali.

E' stato acquisito il seguente parere:

- parere, favorevole con prescrizioni, all'impatto acustico espresso da Arpa Modena – Distretto Area Nord-Carpi, prot. n. 13926 del 4/11/2015;

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Nel contempo si rende necessario revocare i corrispondenti titoli ambientali precedentemente rilasciati al Gestore dell'impianto medesimo.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it).

Per quanto precede,

#### **il Dirigente determina**

- 1) di rilasciare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/2013 al Gestore della ditta AZ. AGR. MALAVASI VASCO DI MALAVASI VITTORIO per l'impianto ubicato in comune di MIRANDOLA, V. FORNA 23, loc. SAN GIACOMO RONCOLE, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

- 2) di disporre la revoca dei titoli abilitativi vigenti elencati in premessa;
- 3) di stabilire che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
  - Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
  - Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
  - Allegato Rumore - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.
- 4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- 5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni** dal 9/2/2016 con scadenza al 9/2/2031;
- 6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;
- 7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;
- 8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord;
- 9) di informare che:
  - al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti “norme ambientali settoriali” le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi sostituiti:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di MIRANDOLA

- gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

- contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione;
- 10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico di dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.

IL DIRETTORE RESPONSABILE  
ARPAE-SAC MODENA  
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

## Allegato ACQUA

Ditta AZ. AGR. MALAVASI VASCO DI MALAVASI VITTORIO (IMP. V. FORNA 23 – S. GIACOMO RONCOLE) – MIRANDOLA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)  - Acque reflue industriali in acque superficiali

### A-PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1053 del 9 Giugno 2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 Febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005";

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

### B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta AZ. AGR. MALAVASI VASCO DI MALAVASI VITTORIO, con sede produttiva in comune di MIRANDOLA (MO), V. FORNA 23, loc. SAN GIACOMO RONCOLE, svolge attività di produzione di funghi.

Relativamente agli scarichi di acque reflue, si ha la seguente configurazione:

-le acque meteoriche provenienti dalla copertura dei fabbricati saranno convogliate in una vasca di raccolta dotata di tubo di sfiato per troppo pieno;

-le acque meteoriche di dilavamento delle aree di piazzale di pertinenza dei fabbricati verranno convogliate in una vasca dimensionata per raccogliere almeno i 5 mm di pioggia; le prime piogge saranno trattate nell'impianto di depurazione aziendale; le seconde piogge saranno convogliate in acque superficiali direttamente senza passare per la vasca di prima pioggia e lo stesso depuratore;

-le acque reflue derivanti dai lavaggi delle celle di coltivazione, nonché dai servizi igienici a servizio dei fabbricati, previo trattamento con impianto di depurazione a fanghi attivi ad ossidazione totale, sono convogliate in acque superficiali mediante un unico scarico;

-le acque reflue derivanti dal lavaggio degli automezzi, previo trattamento con dissabbiatore e disoleatore, sono anch'esse immesse nell'impianto di depurazione aziendale;

-ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/2006, le acque reflue trattate nell'impianto di depurazione a fanghi attivi ad ossidazione totale, nonché confluenti in acque superficiali mediante lo scarico di cui sopra, sono classificabili come "acque reflue industriali";

### **C-ISTRUTTORIA E PARERI**

Vista ed esaminata la documentazione allegata alla istanza di Autorizzazione Unica Ambientale e non essendo intervenute modifiche rispetto alla condizione già autorizzata con Determina della Provincia di Modena n. 36 del 17/2/2012 si provvede ad integrare nell'A.U.A. i contenuti tecnici della stessa;

### **D-PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI**

E' autorizzato il gestore della ditta Azienda Agricola Malavasi Vasco di Malavasi Vittorio, per l'insediamento ubicato a San Giacomo Roncole di Mirandola (MO), via Forna, n. 23, a scaricare le acque reflue industriali derivanti dall'attività di produzione funghi, nella quantità indicativa di 7.500 mc/anno, nel fosso di confine adiacente la proprietà e confluenti nel Dugale Ceresa, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) lo scarico delle acque reflue industriali in acque superficiali deve avvenire nel rispetto dei limiti della tabella 3 (Allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/2006;

2) il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico;

3) s'individua come manufatto di prelievo ai fini dei campioni fiscali il pozzetto di ispezione posto immediatamente a valle dell'impianto di depurazione a fanghi attivi ad ossidazione totale. Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;

4) durante l'evento meteorico tutte le acque meteoriche di dilavamento delle aree di piazzale di pertinenza dei fabbricati, a rischio di contaminazione di sostanze inquinanti, dovranno essere immesse nella vasca di prima pioggia, fino al riempimento della stessa; una volta terminato l'evento meteorico, nell'ambito delle 48 -72 ore dalla cessazione delle precipitazioni, la suddetta vasca dovrà essere completamente svuotata, convogliando le acque, raccolte in essa, nell'impianto di depurazione a fanghi attivi ad ossidazione totale;

5) deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione dell'impianto. Tale documentazione deve contenere:

- i certificati degli autocontrolli analitici effettuati;
- indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto;
- i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili e produttivi);
- i quantitativi di fanghi derivanti dall'impianto di depurazione e la relativa destinazione;

6) devono essere installati e mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e distinti per i vari utilizzi;

7) i fanghi di risulta dell'impianto di depurazione dovrà essere smaltito in idoneo impianto di trattamento di rifiuti, autorizzato ai sensi del D.Lgs 152/2006;

8) dovrà essere comunicata tempestivamente e formalizzata con regolare domanda in bollo competente ogni modificazione intervenuta all'impianto di depurazione e/o alla ragione sociale; inoltre in caso di cessazione dell'attività o del trasferimento dell'attività in altro luogo, il titolare della presente autorizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione ad ARPAE-SAC che provvederà alla revoca della presente autorizzazione.

9) la mancata osservanza delle prescrizioni di cui sopra comporterà l'applicazione, a seconda della gravità dell'infrazione, della diffida, della sospensione, della revoca dell'autorizzazione allo scarico, nei casi contemplati dalle vigenti disposizioni di legge, e delle sanzioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;

10) ARPAE, Distretto territorialmente competente è incaricato di effettuare i necessari controlli sullo scarico oggetto della presente autorizzazione, sul rispetto delle relative prescrizioni, delle norme tecniche generali e delle disposizioni di cui al D.Lgs 152/2006, trasmettendone gli esiti ad ARPAE-SAC.

IL DIRETTORE RESPONSABILE  
ARPAE-SAC MODENA  
Dott. Giovanni Rompianesi



## Allegato ARIA

Ditta AZ. AGR. MALAVASI VASCO DI MALAVASI VITTORIO (Imp. V. FORNA 23 - SAN GIACOMO RONCOLE) – MIRANDOLA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

### A- PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269 comma 1, del D.Lgs 152/2006 prevede che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del citato Decreto Legislativo;

Spetta alla stessa Regione fissare i valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

### B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta AZ. AGR. MALAVASI VASCO DI MALAVASI VITTORIO negli impianti ubicati in comune di MIRANDOLA (MO), V. FORNA 23, loc. S. Giacomo Roncole, svolge attività di coltivazione funghi e risulta autorizzata alle emissioni in atmosfera con Determina della Provincia di Modena n. 142 del 30/5/2013 per la seguente configurazione produttiva:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti da attività di movimentazione e stoccaggio in cumuli all'aperto di materiali potenzialmente in grado di originare emissioni tecnicamente non convogliabili, attualmente in esercizio e che non ricadevano nel campo di applicazione dell'ex DPR DPR 203/88;
- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti di seguenti punti di emissione nn. 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6-17, 20-23;
- il seguente consumo di materie prime:

- torba	1.950	mc/anno
- paglia	2.150.000	kg/anno
- pollina	1.612.000	kg/anno
- gesso	215.000	kg/anno
- solfato ammonico	21.500	kg/anno
- micelio	46.800	l/anno

### C- ISTRUTTORIA E PARERI

Non essendo intervenute modifiche rispetto alla condizione già autorizzata con Determina della Provincia di Modena n. 142, prot. n. 60321 del 30/5/2013 si provvede ad integrare nell'AUA i contenuti tecnici della stessa;

## D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

L'esercizio delle attività con emissioni in atmosfera della ditta AZ. AGR. MALAVASI VASCO DI MALAVASI VITTORIO con impianti ubicati nel comune di MIRANDOLA, V. FORNA 23, loc. S. GIACOMO RONCOLE, provincia di Modena, è autorizzato nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

### PUNTO DI EMISSIONE N. 1A CELLA PRE-FERMENTAZIONE PAGLIA E FERMENTAZIONE MISCELA (cella T5)

portata massima	800	Nmc/h
altezza minima del camino	9	m
durata	24	h/g

### PUNTO DI EMISSIONE N. 1B CELLA PRE-FERMENTAZIONE PAGLIA E FERMENTAZIONE MISCELA (cella T6)

portata massima	800	Nmc/h
altezza minima del camino	9	m
durata	24	h/g

### PUNTO DI EMISSIONE N. 2 CELLA PASTORIZZAZIONE E INCUBAZIONE (una cella T4)

portata massima	19500	Nmc/h
altezza minima del camino	9	m
durata	08	h/g

### PUNTO DI EMISSIONE N. 3 CELLA PASTORIZZAZIONE E INCUBAZIONE (T1)

portata massima	8000	Nmc/h
altezza minima del camino	9	m
durata	24	h/g

### PUNTO DI EMISSIONE N. 4 CELLA PASTORIZZAZIONE E INCUBAZIONE (T2)

portata massima	8000	Nmc/h
altezza minima del camino	9	m
durata	24	h/g

### PUNTO DI EMISSIONE N. 5 CELLA PASTORIZZAZIONE E INCUBAZIONE (T3)

portata massima	8000	Nmc/h
altezza minima del camino	9	m
durata	24	h/g

### PUNTO DI EMISSIONE N. 6-17 STANZE NUOVE DI COLTIVAZIONE FUNGHI (n. 12 serre)

portata massima	6000	Nmc/h
altezza minima del camino	9	m
durata	24	h/g

### PUNTO DI EMISSIONE N. 20-23 ZONA DI CARICO/SCARICO CELLE PASTORIZZAZIONE

portata massima	7500	Nm/h CAD.
altezza minima del camino	9	m
durata	24	h/g

### Prescrizioni

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organismi di controllo per almeno cinque anni.

1 - La miscela iniziale non deve rimanere in sosta in area esterna, ma essere portata immediatamente in una delle due celle di prefermentazione e/o fermentazione (T5 e T6);

2 - dalla data di arrivo in azienda, la pollina deve essere impiegata nell'arco dei successivi 9 giorni;

3 - la gestione del magazzino della pollina deve essere organizzata con sistemi FI-FO (first in/first out);

4 - i diversi carichi devono essere separati e individuabili dalle notazioni sulle bolle di accompagnamento.

In caso di problematiche legate a segnalazioni per emissioni odorigene l'Autorità Competente si riserva di prescrivere che:

- a. tutte le operazioni di miscelazione siano eseguite al chiuso, in ambiente dotato di estrattore d'aria con convogliamento ad un idoneo impianto di abbattimento per il trattamento delle sostanze odorigene;
- b. siano adottati sistemi per limitare la diffusione di emissioni polverulente e odorigene, come la totale compartimentazione dei cumuli o la copertura con teli/stuoie impermeabili per gli stoccaggi di pollina e paglia.

ARPAE, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

#### PRESCRIZIONI TECNICHE EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

##### Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate,

deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

### Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle

normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

#### Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione  $\pm$  Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

#### Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

#### **METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI**

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI 10169 e UNI EN 13284-1
Portata e Temperatura emissione	UNI 10169
Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1
Composti organici in tracce / sostanze odorigene (con caratterizzazione e determinazione dei singoli composti)	UNI EN ISO 16017 (campionamento su fiala adsorbente di materiale adeguato ed analisi in gascromatografia-spettrometria di massa; in caso di ricerca di composti estremamente volatili prevedere il raffreddamento della fiala durante il campionamento oppure doppia fiala di prelievo o, in alternativa, campionamento in sacche di materiale inerte tipo tedlar, nalophan, ecc. posticipando l'adsorbimento su fiala, in condizioni controllate, in

	laboratorio
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio alle emissioni	UNI EN 14181

IL DIRETTORE RESPONSABILE  
ARPAE-SAC MODENA  
Dott. Giovanni Rompianesi

## **Allegato IMPATTO ACUSTICO**

Ditta AZ. AGR. MALAVASI VASCO DI MALAVASI VITTORIO (IMP. V. FORNA 23 – S. GIACOMO RONCOLE) – MIRANDOLA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447

### **A-PREMESSA NORMATIVA**

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.;

In attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

### **B-PARTE DESCRITTIVA**

La ditta AZ. AGR. MALAVASI VASCO DI MALAVASI VITTORIO nello stabilimento in comune di Mirandola (MO), v. Forna n. 23 svolge attività di coltivazione funghi.

Così come è descritto nell'elaborato del rumore fornito nell'ambito del procedimento AUA ovvero collaudo acustico datato marzo 2012 a firma di PGM Acustica di Pincelli Marco, redatto a seguito delle modifiche impiantistiche richieste nell'ambito del procedimento edilizio SUAP n. 598/11 con rilascio nulla osta acustico da parte di questo Comune con prot.3123 del 29.02.2012 e s.m. e i.

Le principali sorgenti di rumore sono rappresentate da:

- Gruppo frigo Tirel 100 1
- Gruppo frigo MTA 1
- Batterie ventilanti frigo Tirel piccolo
- Gruppo frigo Tirel Celle
- Batterie ventilanti gruppo frigo 25 Cv 2
- Batterie ventilanti gruppo frigo 20 Cv 2
- Soffiante Depurazione Acque Mod. CL14/21-300
- Linea Miscelazione Lato Sud

- Pala Gommata Volvo Miscelazione
- Pala Gommata Volvo Carico tunnels
- Sistema di carico serre
- Camion Alimentazione Carico
- Emissioni aspirazione locali semina
- Emissioni aspirazione locali maturazione
- Aspirazione Tunnel di fermentazione
- Aspirazione Tunnel di fermentazione
- Aspirazione ventilazione serre coltivazione
- Aspirazione ventilazione locale preparazione torba

- le sorgenti di rumore fisse sopra descritte connesse all'impianto di coltivazione funghi, in parte funzionanti 24/ore / giorno per 330 giorni anno, allo stato attuale sono quelle corrispondenti allo stato di progetto;

- la ditta è inserita all'interno di una classe III area mista, con limiti d'immissione pari a 60dBA di giorno e 50 dBA di notte . E' fatto salvo, in corso di esercizio , il rispetto del criterio differenziale diurno e notturno rispettivamente pari a 5 dBA di giorno e 3 dBA di notte, nei confronti dei ricettori potenzialmente esposti alla rumorosità delle sorgenti sonore in uso presso l'impianto, identificati nello studio come R1, R2, R3 e R4;

-si rileva che lo scenario impiantistico di cui sopra ha incluso l'attuazione di opere di mitigazione del rumore come evidenziato nelle conclusioni del TCAA nella relazione di collaudo.

Dall'analisi dei dati acustici forniti nell'elaborato di collaudo si evince che la rumorosità, correlata al funzionamento delle sorgenti sonore, rispetta i livelli assoluti d'immissione, diurni e notturni, assoluti e differenziali, rilevabili in prossimità delle aree di pertinenza dei ricettori monitorati: R1, R2, R3 e R4.

#### **C-ISTRUTTORIA E PARERI**

vista la valutazione d'impatto acustico presentata dalla ditta AZ. AGR. MALAVASI VASCO DI MALAVASI VITTORIO in allegato alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale;

visto il parere, favorevole con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPA MODENA, ARPA - Distretto Area NORD CARPI, prot. n. 13926 del 4/11/2015;

visto il parere, favorevole con prescrizioni, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico del comune di Mirandola, prot. n. 42290 del 17/12/2015;

#### **D-PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI**

**Il nulla osta ai soli fini acustici**, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'installazione e l'utilizzo, presso l'insediamento ad uso produttivo posto in comune di MIRANDOLA, v. Forna n. 23, loc. S. Giacomo Roncole, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta AZ. AGR. MALAVASI VASCO DI MALAVASI VITTORIO, secondo la configurazione descritta nella valutazione previsionale d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, con il rispetto delle seguenti prescrizioni:

1 - in fase di esercizio dovranno essere mantenute modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore fisse e mobili presenti nel sito d'impianto tali da assicurarne nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura delle macchine più impattanti (*gruppi frigo, ventilanti, soffianti ecc..*), intervenendo prontamente qualora il deterioramento di parti di esse provochino un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo anche alla sostituzione delle stesse qualora necessario;



2 - dovrà essere assoggettata a preventiva valutazione d'impatto acustico ogni modifica dell'assetto impiantistico e/o delle sorgenti di rumore.

IL DIRETTORE RESPONSABILE  
ARPAE-SAC MODENA  
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**